



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE**

Composto dai signori magistrati:

dott. ssa Maria Vessichelli	<i>Presidente</i>
dott. Andrea Gentili	<i>Componente</i>
dott.ssa Irene Ambrosi	<i>Componente rel.</i>
dott. Dario Cavallari	<i>Componente</i>
dott.ssa Eleonora Reggiani	<i>Componente</i>

letti gli atti

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

**Premesso:**

con decreto 2 maggio 2024 l'Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello di Milano, esaminata la lista elettorale n. 2, presentata il 30 aprile 2024 da Alessandro Ciofini nato ad Arezzo (Ar) il 17/01/1971, recante il logo "PIRATI", ne ha disposto "la ricusazione" per non aver ottemperato all'obbligo di presentazione e deposito delle sottoscrizioni di legge;

avverso tale provvedimento, con ricorso depositato il 2 maggio 2024 Alessandro Ciofini, nella qualità di delegato effettivo, chiede l'ammissione della lista "PIRATI" sulla base delle seguenti argomentazioni: 1) la modifica normativa sulle regole di partecipazione alla competizione elettorale non sarebbe legittima ma posta in violazione del "principio dello stato di diritto" poiché intervenuta con l'emanazione del decreto legge n.7/2024, a "stretto



ridosso" della data delle elezioni, violando quanto previsto dalla raccomandazione UE 2023/2829 della Commissione del 12 dicembre 2023, secondo cui gli elementi fondamentali della legge elettorale non dovrebbero essere modificati a meno di un anno dalle elezioni; 2) la modifica normativa, approvata solo in sede di conversione del decreto legge n.7/2024, con legge n. 38/2024, veniva pubblicata in G.U. il 28 marzo 2024, mentre il termine di 180 giorni (antecedenti al termine finale per la presentazione delle candidature) per raccogliere le firme era già parzialmente trascorso e che, stante la illegittimità della modifica normativa, alla lista del partito dei "PIRATI" andava applicata la legislazione previgente; 3) sulla base della legislazione previgente, asseritamente applicabile alla lista in esame, deduce che il contrassegno del partito "Pirati" contiene al proprio interno la denominazione "Partito Pirata Europeo" nonché il simbolo di questo, al fine di evidenziarne l'affiliazione al predetto e allega inoltre una dichiarazione in data 17 aprile 2024 a firma del legale rappresentante del "Partito Pirata Europeo" Mikulas Peksa, debitamente autentica dall'autorità consolare italiana, nella quale attesta di essere un membro attivo del suddetto partito, autorizzato a utilizzare lo stesso predetto nome "Partito Pirata Europeo" e il suo logo nelle elezioni del Parlamento europeo che si terranno in Italia il prossimo giugno 2024;

l'Ufficio elettorale circoscrizionale - Circoscrizione I - Italia Nord-Occidentale nelle controdeduzioni in data 3 maggio 2024 osserva che in merito alla contestata legittimità del decreto-legge cit. per contrasto con la raccomandazione UE 2023/2829, quest'ultima sia priva di valore vincolante sulla normativa interna; sottolinea la immediata cogenza della modifica normativa e ritiene irrilevante la circostanza per cui alla data di entrata in vigore della legge n. 38/2024 il termine iniziale per la raccolta delle sottoscrizioni avesse già iniziato a decorrere tenuto conto che residuava ancora un ulteriore periodo; circa l'effettiva affiliazione del partito "Pirati" al



gruppo parlamentare europeo, evidenzia che il "Partito Pirata Europeo" abbia un proprio gruppo parlamentare e ciò escluderebbe in radice la sussistenza di qualsiasi titolo per l'esonero dal deposito delle sottoscrizioni alla lista;

**Considerato che:**

1. in merito alle argomentazioni poste a fondamento del ricorso in esame, giova riportare il testo dell'art. 12, secondo, terzo e quarto comma, della legge n. 18/1979, così come modificati, rispettivamente, dall'art. 4-septies, comma 1, e dall'art. 4 bis del decreto legge n.7/2024, conv. con modif., dalla legge n. 38/2024, che così stabiliscono:

*"2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori";*

*"3. I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista".*

*"4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere.*

*Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o*




A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "AR".

*consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere”;*

2. tanto richiamato, va preliminarmente osservato che la legittimità di tale nuova formulazione della norma, entrata in vigore nella pendenza del termine di 180 gg. prima della data delle elezioni europee entro cui effettuare la raccolta delle sottoscrizioni, non è sindacabile da questo Ufficio che svolge una funzione pubblica neutrale, di natura amministrativa e non già giurisdizionale (come si desume dalle pronunce della Corte cost. nn. 259/09 e 48/21). Ciò esclude sia la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale al riguardo, sia di disporre il rinvio pregiudiziale, ex art. 267 del TFUE, alla Corte di giustizia dell’UE, per valutare se la disciplina eurounitaria in materia osti ad una legge nazionale così formulata, sia, ancora, di disapplicare la norma nazionale ove chiaramente in contrasto con disposizioni dell’UE o con precedenti pronunce della Corte di giustizia;

non di meno, se ne impone un’interpretazione, nella quale, oltre ai criteri di cui all’art. 12, disp. legge in generale, cod. civ. soccorrono tanto i principi costituzionali, quanto la – pur non vincolante – Raccomandazione (UE) 2023/2829 della Commissione del 12 dicembre 2023, relativa a processi elettorali inclusivi e resilienti nell’Unione e al rafforzamento della natura europea e dell’efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo;


alla luce di tali criteri e principi, l’esegesi del nuovo testo del quarto comma dell’art. 12 della legge n. 18 del 1979 non appare dar luogo ad un sicuro approdo. Se, infatti, il primo periodo sembra, in sintesi, esentare dalla sottoscrizione le liste di partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo “e” che siano affiliati a un partito politico



europeo costituito in gruppo parlamentare al momento della convocazione dei comizi elettorali, il raffronto di tale parte normativa col resto del medesimo art. 12 evidenzia potenziali antinomie; la prima, di natura valutativa, concerne il terzo comma del medesimo articolo, che esentando dalla sottoscrizione i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola Camera, nella legislatura in corso al momento, alla sola condizione che abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non richiede affiliazione di sorta; la quale, invece, è prescritta dal primo periodo del quarto comma per i partiti o gruppi politici che tale seggio abbiano ottenuto proprio al Parlamento europeo;

la seconda, di tipo tecnico-teleologico, si coglie nel raffronto col terzo ed ultimo periodo del medesimo comma quarto dell'art. 12, lì dove l'esenzione dalla sottoscrizione della lista è riconosciuta solo in rapporto al carattere composito del contrassegno, nel quale sia contenuto quello di un partito o di un gruppo politico esente da tale onere; tali considerazioni aprono la strada a due distinte opzioni ermeneutiche, entrambe plausibili: l'una che impone due requisiti per l'esenzione (seggio già conseguito al Parlamento europeo e affiliazione certificata ad un gruppo ivi costituito); l'altra che, in coerenza col testo previgente del medesimo quarto comma dell'art. 12 cit., e con la relativa tradizione interpretativa formatasi a partire dai precedenti questo Ufficio del 2014, pone in alternativa tra loro i predetti due requisiti;

**3.** l'Ufficio ritiene di attribuire prevalenza alla seconda opzione ermeneutica, ritenendola maggiormente conforme sia ai principi costituzionali in materia, come riassunti (sebbene ad altri fini) dalla nota pronuncia n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, sia alla Raccomandazione (UE) 2023/2829, il cui considerando n. 10 così recita: «La stabilità della legge elettorale è fondamentale per l'integrità e la credibilità dei processi elettorali. Frequenti modifiche delle norme o modifiche che intervengano subito prima delle elezioni



possono confondere gli elettori e gli addetti alle operazioni di voto e possono comportare distorsioni o applicazioni erronee delle norme. Tali modifiche possono inoltre essere percepite come uno strumento inteso a influenzare i risultati a favore del governo già insediato. In conformità alla linea guida II.2.b del Codice di buona condotta elettorale (6) pubblicato dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa (la «Commissione di Venezia»), gli elementi fondamentali della legge elettorale nazionale non dovrebbero poter essere modificati meno di un anno prima delle elezioni. Tra questi elementi fondamentali figurano in particolare le norme relative alla trasformazione dei voti in seggi, all'appartenenza a commissioni elettorali o ad altri organi che organizzano la votazione, nonché alla definizione dei confini delle circoscrizioni elettorali e alla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Sebbene non sia opportuno invocare il principio della stabilità della legge elettorale per mantenere una situazione in contrasto con le norme internazionali in materia elettorale, nulla nella presente raccomandazione dovrebbe essere inteso come un invito agli Stati membri ad adottare misure in contrasto con la linea guida II.2.b del suddetto codice di buona condotta elettorale»;

è improbabile, infatti, che il legislatore, nella pendenza del termine di 180 gg. per la raccolta delle firme, e per di più solo in sede di conversione del D.L. n. 7 del 2024, abbia inteso operare deliberatamente uno stravolgimento delle regole pregresse in tema di esenzione dalle sottoscrizioni, configurando l'affiliazione come requisito ulteriore solo per i partiti o gruppi politici già rappresentati nel Parlamento europeo, e prescindendone, invece, per quelli già rappresentati in una delle due Camere del Parlamento italiano;

pertanto, in linea di principio, risultano esentati dall'obbligo di presentazione delle sottoscrizioni degli elettori di cui all'art. 12 della legge n. 18 del 1979 sia le liste espressione di partiti o gruppi politici che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed




A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo sia quelle che abbiano documentato nei modi fissati dalla disposizione dianzi citata di essere affiliate ad un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali;

**4.** ciò posto, rileva, nondimeno, che non vi è, quanto al ricorso in oggetto, spazio per l'accoglimento;

**4.1.** ritenute esentate dall'obbligo di presentazione delle sottoscrizioni le liste che abbiano dimostrato l'esistenza della loro affiliazione ad un partito politico europeo rappresentato all'interno del Parlamento europeo, è, comunque, necessario sia che tale partito sia costituito in "gruppo parlamentare" in seno al predetto organismo politico sia che tale affiliazione sia stata certificata - con modalità delle quali il legislatore del novellato art. 12 della legge n. 18/1979, ha, a differenza di quanto avveniva in passato, tipizzato, la tecnica di riscontro - a mezzo dichiarazione sottoscritta, e debitamente autenticata, dal Presidente del "gruppo parlamentare" in questione;

nel caso in esame il ricorrente ha, bensì, documentato la affiliazione della lista da lui rappresentata con il Partito Pirata Europeo, del quale - come emergente dalla dichiarazione a firma di Peksa Mikulas, parlamentare europeo Presidente del Partito Pirata Europeo, la cui sottoscrizione è stata autenticata in data 17 aprile 2024 di fronte alla Cancelleria consolare della Ambasciata d'Italia a Bruxelles - la predetta lista è membro attivo autorizzato ad utilizzarne sia il nome che il simbolo, ma non ha documentato, né allegato, alcunché in ordine alla indispensabile condizione che siffatto partito sia costituito in seno al Parlamento europeo in un "gruppo parlamentare", né ha prodotto, come è invece richiesto dalla norma di riferimento (art. 12, comma quarto, della legge n. 18 del 1979) la dichiarazione sottoscritta da chi si qualifichi Presidente del



predetto "gruppo parlamentare" attestante, nelle forme previste dal legislatore nazionale, attestante la affiliazione di cui trattasi;

**4.2.** infatti, la dichiarazione prodotta in atti dall'attuale ricorrente è sottoscritta da persona che, come accennato, si professa "membro del Partito Pirata ceco e Presidente del Partito Pirata Europeo", carica quest'ultima che, evidentemente, non equivale, data la diversità del suo oggetto, da quella di Presidente di un "gruppo parlamentare" costituito in seno al Parlamento europeo;

**4.3.** in merito all'ultimo periodo del citato comma quarto dell'art. 12 della legge n. 18 del 1979 che prevede la esenzione dall'obbligo di presentazione delle firme degli elettori per le liste il cui contrassegno contenga un segno distintivo di un partito o di un gruppo politico che sia esentato da tale onere, vale evidenziare che il Partito Pirata Europeo, la cui denominazione è pur contenuta nel simbolo che contraddistingue la lista "Pirati" presentata dall'odierno ricorrente, non è, o comunque non è risultato, a sua volta, costituito in un "gruppo parlamentare" in seno al Parlamento europeo, non potendo essere ritenuto in ogni caso a sua volta esentato da tale obbligo;

**5.** il ricorso, non può, pertanto, trovare accoglimento e va respinto.

### **P.Q.M.**

l'Ufficio elettorale nazionale respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2024

I Componenti:

dott. Andrea Gentili

dott.ssa Irene Ambrosi

dott. Dario Cavallari

dott.ssa Eleonora Reggiani

Il Presidente

Dott.ssa Maria Vessichelli



Depositato in Segreteria

oggi 4 MAG. 2024 n. 1745

IL DIRETTORE